

Sezione del contenzioso sul rapporto della 3^a sottosezione

Seduta del 24 febbraio 2006 Lettura del 28 aprile 2006

N° 269103, 269109, 269686, 269722, 269959, 270004

ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS ed altri

Testo integrale

Vista 1°) al n° 269103 l'istanza, registrata il 24 giugno 2004 presso la segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, presentata per l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS (AGPM), il SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS (SEPROMA) e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DELLE SEMENTI DI MAIS E SORGO (FNPSM); l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS e gli altri richiedenti richiedono al Consiglio di Stato:

1°) di annullare la decisione del 25 maggio 2004 mediante la quale il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha deciso di revocare l'autorizzazione di messa in commercio del prodotto fitofarmaceutico denominato "Gaucho" contenente imidicloprid per l'uso relativo ai trattamenti di sementi di mais;

2°) di imputare a carico dello Stato la somma di 4.000 euro in applicazione dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa;

Essi sostengono di dover agire; che la decisione contestata, il cui firmatario non è identificato, avrebbe dovuto essere presa congiuntamente dai Ministri dell'agricoltura e del consumo ed è invece viziata di incompetenza; che è insufficientemente motivata in quanto, misura individuale di politica sanitaria, non si basa su alcun elemento concreto; che è stata presa seguendo una procedura irregolare che si è svolta ignorando il principio del contraddittorio e senza previa consultazione del comitato di omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo e dei prodotti assimilati; che in sostanza la decisione presenta un evidente errore di valutazione, giacché il prodotto continua a soddisfare i requisiti di innocuità e di efficacia richiesti al momento del rilascio dell'autorizzazione di messa in commercio; che in considerazione dell'assenza di un rischio accertato presentato dal prodotto per le api e delle

conseguenze negative del provvedimento sull'ambiente, l'economia e la salute, essa non riconosce il principio di precauzione;

Vista la decisione impugnata;

Vista la memoria difensiva, registrata il 27 dicembre 2004, presentata dal Ministro dell'agricoltura e della pesca, la quale richiede nelle conclusioni che venga pronunciato un non luogo a deliberare in quanto, mediante una decisione datata 12 luglio 2004, il Ministro ha revocato la decisione impugnata del 25 maggio 2004; a titolo accessorio, la memoria sostiene che la decisione impugnata è stata sottoscritta da un'autorità competente; che non doveva essere motivata; che è stata presa seguendo una procedura regolare; che in sostanza il Ministro non ha commesso un evidente errore di valutazione e non ha ignorato il principio di precauzione;

Vista 2°) al n° 269109 l'istanza, registrata il 24 giugno 2004 presso la segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, presentata per la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCE; la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCE richiede al Consiglio di Stato:

1°) di annullare la decisione del 25 maggio 2004 mediante la quale il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha deciso di revocare il "Gaucho" per l'uso relativo ai trattamenti di sementi di mais;

2°) di imputare a carico dello Stato il versamento della somma di 15.000 euro ai sensi dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa;

la società sostiene che la decisione impugnata è stata presa da un'autorità priva di regolare delega di firma; che è insufficientemente motivata sia di diritto che di fatto; che è stata presa seguendo una procedura che ignora le esigenze del contraddittorio; che la consultazione preliminare del comitato di studi sulla tossicità è stata irregolare e che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente seguita da quella del comitato d'omologazione; che in sostanza la decisione presenta un evidente errore di valutazione, giacché il prodotto continua a soddisfare i requisiti di innocuità e di efficacia richiesti al momento del rilascio dell'autorizzazione di messa in commercio; che tenuto conto dell'assenza di rischio accertato

presentato dal prodotto per le api e delle conseguenze negative del provvedimento sull'ambiente, l'economia e la salute, la decisione ignora il principio di precauzione;

Vista la decisione impugnata:

Vista la memoria difensiva, registrata il 27 dicembre 2004, presentata dal Ministro dell'agricoltura e della pesca, la quale richiede nelle conclusioni che venga pronunciato un non luogo a deliberare in quanto, mediante una decisione datata 12 luglio 2004, il Ministro ha revocato la decisione impugnata del 25 maggio 2004; a titolo accessorio, la memoria sostiene che la decisione impugnata è stata sottoscritta da un'autorità competente; che non doveva essere motivata; che è stata presa seguendo una procedura regolare; che in sostanza il Ministro non ha commesso un evidente errore di valutazione e non ha ignorato il principio di precauzione;

Vista la memoria di replica, registrata il 3 febbraio 2005, presentata dalla SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE Francia, la quale riprende le conclusioni della sua istanza e gli stessi motivi; la memoria sostiene inoltre che la revoca della decisione ha prodotto degli effetti; che la motivazione della decisione è insufficiente; che il termine concesso per l'esercizio della procedura contraddittoria non consentiva di soddisfare i requisiti richiesti; che molti membri del comitato avevano avuto modo di prendere visione della pratica in precedenza;

Vista 3°) al n° 269686, l'istanza registrata l'8 luglio 2004, presso la segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, presentata per la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE Francia; la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE Francia richiede al Consiglio di Stato:

1°) di annullare la decisione del 30 giugno 2004 mediante la quale il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha deciso di sospendere l'uso del "Gaucho" imidacloprid per il trattamento delle sementi di mais, finché non subentrerà la decisione comunitaria di iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CE;

2°) di imputare a carico dello Stato il versamento della somma di 15.000 euro ai sensi dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa;

la società sostiene che la decisione impugnata è stata presa da una autorità priva di regolare delega di firma; che è insufficientemente motivata sia di diritto che di fatto; che è stata presa seguendo una procedura che ignora le esigenze del contraddittorio; che la previa consultazione del comitato di studio sulla tossicità è stata irregolare e che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente seguita da quella del comitato di omologazione; che in sostanza la decisione è viziata da un evidente errore di valutazione, giacchè il prodotto continua a soddisfare i requisiti di innocuità ed efficacia richiesti al momento del rilascio della autorizzazione di messa in commercio; che tenuto conto dell'assenza di un rischio accertato presentato dal prodotto per le api e delle conseguenze negative del provvedimento sull'ambiente, l'economia e la salute, la decisione non riconosce il principio di precauzione;

Vista la decisione impugnata;

Vista la memoria difensiva, registrata il 27 dicembre 2004, presentata dal Ministro dell'agricoltura e della pesca la quale richiede nelle conclusioni che venga pronunciato un non luogo a deliberare in quanto, mediante una decisione datata 12 luglio 2004, il Ministro ha revocato la decisione impugnata del 25 maggio 2004; a titolo accessorio, la memoria sostiene che la decisione impugnata è stata sottoscritta da un'autorità competente; che non doveva essere motivata; che è stata presa seguendo una procedura regolare; che in sostanza il Ministro non ha commesso un evidente errore di valutazione e non ha ignorato il principio di precauzione;

Vista la memoria di replica, registrata il 3 febbraio 2005, presentata dalla SOCIETA' BAYER CROPS SCIENCE Francia, la quale riprende le conclusioni della sua istanza e gli stessi motivi; la memoria sostiene inoltre che la revoca della decisione ha prodotto degli effetti; che la motivazione della decisione è insufficiente; che il termine concesso per l'esercizio della procedura contraddittoria non consentiva di soddisfare i requisiti richiesti; che molti membri del comitato avevano avuto modo di prendere visione della pratica in precedenza;

Vista, 4°) al n° 269722, l'istanza registrata il 9 luglio 2004 presso la segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato presentata per l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, il SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS, la

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DELLE SEMENTI DI MAIS E DI SORGO;
l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS e gli altri richiedenti chiedono al
Consiglio di Stato:

1°) di annullare la decisione del 30 giugno 2004 tramite la quale il Ministro dell'agricoltura,
dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha deciso la revoca dell'autorizzazione di messa in
commercio del prodotto fitofarmaceutico denominato "Gaucho" contenente imidacloprid per l'uso
relativo ai trattamenti di sementi di mais;

2°) di imputare allo Stato la somma di 4.000 euro in virtù dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia
amministrativa;

Essi sostengono di dover agire; che la decisione in contestazione, il cui firmatario non è identificato e
avrebbe dovuto essere presa congiuntamente dai Ministri dell'agricoltura e del consumo, è viziata di
incompetenza; che essa è insufficientemente motivata dal momento che, misura individuale di politica
sanitaria, non si basa su alcun elemento concreto; che è stata presa seguendo una procedura irregolare
che si è svolta ignorando il principio del contraddittorio e senza previa consultazione del comitato di
omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo e dei prodotti assimilati; che in sostanza la
decisione presenta un evidente errore di valutazione, giacché il prodotto continua a soddisfare i
requisiti di innocuità e di efficacia richiesti al momento del rilascio dell'autorizzazione di messa in
commercio; che in considerazione dell'assenza di un rischio accertato presentato dal prodotto per le api
e delle conseguenze negative del provvedimento sull'ambiente, l'economia e la salute, essa non
riconosce il principio di precauzione;

Vista la decisione impugnata;

Vista la memoria difensiva, registrata il 27 dicembre 2004, presentata dal Ministro dell'agricoltura e
della pesca che si era pronunciato affinché fosse dichiarato un non luogo a procedere dal momento che
tramite una decisione datata 12 luglio 2004, il Ministro ha revocato la decisione impugnata del 25
maggio 2004; a titolo accessorio, la memoria sostiene che la decisione impugnata è stata sottoscritta da
un'autorità competente; che non doveva essere motivata; che è stata presa seguendo una procedura

regolare; che in sostanza il Ministro non ha commesso alcun evidente errore di valutazione e non ha ignorato il principio;

Vista, 5°) al n° 269959, l'istanza registrata il 15 luglio 2004 presso la segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato presentata per la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE Francia; la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA chiede al Consiglio di Stato:

1°) di annullare la decisione del 12 luglio 2004 tramite la quale il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha deciso la revoca dell'autorizzazione di messa in commercio del prodotto chiamato "Gaucho" per tutti gli usi relativi al mais: mais trattamento di sementi contro la mosca del frumento e dell'orzo, mais trattamento di sementi contro elateridi, mais trattamento di sementi contro pidocchi, mais trattamento di sementi contro cicadellidi, fino a quando è intervenuta la decisione comunitaria di inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CE revocato le decisioni datate 25 maggio 2004 e 30 giugno 2004;

2°) di imputare allo Stato la somma di 15.000 euro in virtù dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa;

essa sostiene che la decisione impugnata è stata presa da una autorità priva di regolare delega di firma; che è insufficientemente motivata sia di diritto che di fatto; che è stata presa seguendo una procedura che ignora le esigenze del contraddittorio; che la previa consultazione del comitato di studio sulla tossicità è stata irregolare e che avrebbe dovuto essere obbligatoriamente seguita da quella del comitato di omologazione; che in sostanza la decisione è viziata da un evidente errore di valutazione, giacché il prodotto continua a soddisfare i requisiti di innocuità ed efficacia richiesti al momento del rilascio della autorizzazione di messa in commercio; che tenuto conto dell'assenza di un rischio accertato presentato dal prodotto per le api e delle conseguenze negative del provvedimento sull'ambiente, l'economia e la salute, la decisione non riconosce il principio di precauzione;

Vista la decisione impugnata;

Vista la memoria difensiva registrata il 27 dicembre 2004, presentata dal Ministro dell'agricoltura e della pesca che si pronuncia sul rifiuto della richiesta; egli sostiene di avere in virtù dell'articolo

L. 253-6 la competenza per revocare un'autorizzazione di messa in commercio; che la decisione era sufficientemente motivata; che è stata seguita la procedura contraddittoria nei confronti della Società Bayer che ha avuto a disposizione un periodo di tre mesi per presentare le proprie osservazioni; che le disposizioni dell'articolo 30 del decreto del 30 settembre 1994 non impongono al Ministro di fissare dei requisiti ai quali il titolare dell'autorizzazione dovrebbe conformarsi prima della revoca; che nessun testo impone di consultare il comitato di studio sulla tossicità; che in ogni caso quest'ultima è stata regolarmente consultata; che è già stato valutato il fatto che nessuna disposizione impone di consultare il comitato di omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo; che la procedura precedente alla concessione di una autorizzazione di messa in commercio non è applicabile a una di revoca; che le prescrizioni del decreto del 6 settembre 1994 imponevano in seguito all'esame dei risultati delle analisi svolte, che fosse stabilita l'innocuità del "Gaucho" sulle larve delle api; che è evidente che a quella data non disponeva di nessuno studio serio attestante tale innocuità; che né le conclusioni dello studio multifattoriale sui disturbi delle api né quelle del comitato di studio sulla tossicità concludevano che i requisiti necessari al mantenimento dell'autorizzazione erano soddisfatti alla data della decisione impugnata; che così la revoca non è viziata da alcun evidente errore di valutazione dal momento che tutti gli elementi scientifici non permettevano di stabilire con certezza l'innocuità del "Gaucho";

Vista la memoria di replica registrata il 3 febbraio 2005, presentata per la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE Francia che riprende le conclusioni e i motivi della sua istanza;

Vista, 6°) sotto il n° 270004 l'istanza, registrata il 16 luglio 2004 presso la segreteria del contenzioso del Consiglio di Stato, presentata per l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, il SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS, la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DELLE SEMENTI DI MAIS E DI SORGO; l' ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS e altri chiedono al Consiglio di Stato:

1°) di annullare la decisione del 12 luglio 2004 tramite la quale il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha deciso di revocare l'autorizzazione di messa in commercio del prodotto fitofarmaceutico chiamato "Gaucho" contenente imidacloprid per l'uso relativo al mais e al trattamento di sementi;

2°) di addebitare allo Stato la somma di 4.000 euro in virtù dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa;

Essi sostengono di dover agire; che la decisione in contestazione, il cui firmatario non è identificato e che avrebbe dovuto essere presa congiuntamente dai Ministri dell'agricoltura e del consumo, è viziata di incompetenza; che è insufficientemente motivata dal momento che, misura individuale di politica sanitaria, non si basa su alcun elemento concreto; che è stata presa seguendo una procedura irregolare che si è svolta ignorando il principio del contraddittorio e senza previa consultazione del comitato di omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo e dei prodotti assimilati; che in sostanza la decisione presenta un evidente errore di valutazione, giacché il prodotto continua a soddisfare i requisiti di innocuità e di efficacia richiesti al momento del rilascio dell'autorizzazione di messa in commercio; che in considerazione dell'assenza di un rischio accertato presentato dal prodotto per le api e delle conseguenze negative del provvedimento sull'ambiente, l'economia e la salute, essa non riconosce il principio di precauzione;

Vista la decisione impugnata;

Vista la memoria difensiva, registrata il 27 dicembre 2004, presentata dal Ministro dell'agricoltura e della pesca che si era pronunciato per non accogliere l'istanza; essa sostiene che in virtù dell'articolo L. 253-6 egli ha la competenza per revocare un'autorizzazione di messa in commercio sul mercato; che egli era tenuto a procedere contraddittoriamente solo verso la persona interessata dalla decisione; che i richiedenti sono dei terzi rispetto a questa decisione; che in ogni caso questi ultimi sono stati informati tramite un comunicato stampa della sua intenzione di procedere alla revoca; che nessun testo impone di consultare il comitato di studio sulla tossicità; che in ogni caso, quest'ultima è stata regolarmente consultata; che è già stato valutato che non c'è nessuna disposizione riguardo alla consultazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo; che la procedura precedente al rilascio di una autorizzazione di messa in commercio non è applicabile a una revoca; **che le prescrizioni del decreto del 6 settembre 1994 imponevano, tenuto conto dei risultati delle analisi svolte, che fosse stabilita l'innocuità del "Gaucho" sulle larve delle api; che è evidente che a questa data non disponeva di nessuno studio serio attestante tale innocuità; che né le conclusioni dello studio multifattoriale sui disturbi delle api, né quelle del comitato di studio sulla tossicità accertano che i requisiti richiesti per il mantenimento dell'autorizzazione erano soddisfatti alla data della decisione impugnata;** che così la revoca non è

viziata da nessun evidente errore di valutazione dal momento che tutti gli elementi scientifici non permettevano di stabilire con certezza l'innocuità del "Gaucho";

Vista la memoria di replica, registrata il 31 marzo 2005, presentata per l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS e altri che riprendono le conclusioni e le motivazioni delle loro istanze;

Visti gli altri atti delle pratiche;

Viste, registrate il 27 marzo 2006, le comunicazioni su delibera presentate per la SOCIETA' BAYER CROPS SCIENCE FRANCIA ;

Vista la direttiva 91/414/CE del Consiglio del 15 luglio 1991 modificata;

Visto il codice rurale;

Visto il codice dell'ambiente;

Visto il decreto n° 94-359 del 5 maggio 1994;

Visto il decreto interministeriale del 25 febbraio 1975 modificato;

Visto il decreto interministeriale del 6 settembre 1994 modificato;

Visto il codice di giustizia amministrativa;

Dopo aver ascoltato in seduta pubblica:

- la relazione del Sig. Gilles Bardou, Relatore sui ricorsi al Consiglio di Stato,

- le osservazioni di SCP Monod, Colin, avvocato dell'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS e altri,

- le conclusioni del Sig. François Séners, Commissario del Governo;

Considerando che le istanze dell'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, del SINDICATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS (SEPROMA), della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DI SEMENTI DI MAIS E SORGO (FNPSMS) e della SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA sottopongono a giudizio questioni simili; che sussistono i presupposti per unirle al fine di deliberare con un'unica decisione;

Considerando che, tramite una decisione del 31 marzo 2004, il Consiglio di Stato deliberando sul contenzioso ha annullato il rifiuto precedentemente contrario alla richiesta dell'Unione nazionale dell'apicoltura francese di abrogare l'autorizzazione di messa in commercio concessa al prodotto chiamato "Gaucho" prodotto dalla SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA per gli usi relativi al mais; che la stessa decisione ha imposto al Ministro dell'agricoltura di pronunciarsi nuovamente in merito a questa richiesta; che in particolare dietro l'esame di un parere del comitato di studio sulla tossicità dei prodotti anti-parassitari per uso agricolo in data 12 maggio 2004, il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali ha abrogato l'autorizzazione della messa in commercio del "Gaucho" per le sementi di mais, fino all'intervento della decisione comunitaria d'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414 CE, tramite una decisione del 25 maggio 2004, alla quale egli ha in seguito sostituito una decisione del 30 giugno 2004 poi, in ultimo luogo, una decisione del 12 luglio 2004;

Sulle decisioni del 25 maggio e del 30 giugno 2004:

Considerando che le decisioni del 25 maggio e del 30 giugno 2004 sono state revocate; che tali revoche non sono stati contestate e sono quindi diventate definitive; che in queste circostanze e qualunque possano essere state le misure prese per la loro applicazione, le conclusioni volte al loro annullamento sono diventate prive di oggetto; che solo le conclusioni volte all'annullamento della decisione del 12 luglio 2004 conservano un oggetto;

Sulla legalità esterna della decisione del 12 luglio 2004:

Considerando che, in primo luogo, le disposizioni del capo III dell'articolo L. 253-1 del codice rurale in base al quale le misure restrittive alla commercializzazione di alcuni prodotti sono prese congiuntamente dai Ministri responsabili dell'agricoltura e del consumo, riguardano dei prodotti che non beneficiano di una autorizzazione di messa in commercio; che in compenso, secondo l'articolo R. 253-46 dello stesso codice, il Ministro dell'agricoltura può, con la sua sola firma, concedere o revocare le autorizzazioni di messa in commercio di prodotti fitofarmaceutici;

Considerando che, in secondo luogo, la decisione in causa che enuncia i motivi di diritto e di fatto in base ai quali essa è stata presa e si riferisce al verbale della seduta del 12 maggio 2004 della comitato di studio sulla tossicità, è così sufficientemente motivata; che in particolare non risulta alcun testo legislativo o normativo né alcun principio generale di diritto al quale gli autori di questa decisione o di questo parere avrebbero dovuto rispondere punto per punto all'argomentazione sollevata dalla società titolare dell'autorizzazione nell'ambito della procedura contraddittoria avviata dall'amministrazione; che così la decisione del 12 luglio 2004 era sufficientemente motivata rispetto alle esigenze dell'articolo 1 della legge dell'11 luglio 1979;

Considerando che, in terzo luogo, dagli atti della pratica emerge che prima di emanare tale decisione, il Ministro tramite una lettera del 9 marzo 2004, ha informato la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE che prevedeva di procedere a un riesame dell'autorizzazione e ha lasciato alla società in questione un termine di quindici giorni per fornire le proprie osservazioni; che dai termini dell'articolo 30 del decreto del 6 settembre 1994 modificato, non risulta che il Ministro, il quale dopo un esame delle informazioni a sua disposizione prevedeva di abrogare l'autorizzazione, fosse tenuto a notificare alla società degli elementi di natura tale da consentirle di conformarsi ai requisiti richiesti; che contrariamente a ciò che viene sostenuto, il termine concesso alla SOCIETA' BAYER, che d'altronde ha prodotto le sue osservazioni, non è stato troppo breve; che infine non sussisteva l'obbligo di avviare una procedura contraddittoria nei confronti dell'Associazione generale dei produttori di mais e degli altri richiedenti che non avevano la qualità di titolari dell'autorizzazione;

In quarto luogo, considerando che se l'amministrazione, la quale, senza esservi obbligata da un testo, ha consultato il comitato di studio sulla tossicità prima dell'intervento della decisione impugnata, doveva procedere a questa formalità in modo regolare, dal verbale della seduta svolta da tale comitato il 12 maggio 2004 emerge che la composizione di tale organo era regolare e che il quorum era stato

raggiunto; che le disposizioni dell'articolo R. 253-38 del codice rurale sono applicabili solo alla procedura di rilascio delle autorizzazioni di messa in commercio, e non a quella della loro revoca, la consultazione facoltativa del comitato di studio sulla tossicità non comportava nessun obbligo per l'amministrazione di consultare anche il comitato di omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo e dei prodotti assimilati citato nello stesso articolo;

Sulla legalità interna della decisione del 12 luglio 2004:

Considerando che, in primo luogo, ai termini del paragrafo 2.5.2.3 della parte C dell'allegato III del decreto del 6 settembre 1994 modificato che applica il decreto del 5 maggio 1994 relativo al controllo dei prodotti fitofarmaceutici, emessi nello specifico per il recepimento della direttiva (CEE) n° 91-414 del consiglio del 15 luglio 1991 riguardante la messa in commercio dei prodotti fitofarmaceutici: "Non viene concessa alcuna autorizzazione in caso di esposizione potenziale delle api comuni se i quozienti di pericolo di esposizione delle api per contatto o per via orale sono superiori a 50, a meno che una valutazione appropriata del rischio non stabilisca concretamente che l'utilizzo del prodotto fitofarmaceutico nelle condizioni proposte non ha alcun impatto inaccettabile sulle larve, il comportamento delle api e la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia" ; che da queste disposizioni risulta che in presenza di un quoziente di pericolo di esposizione superiore a 50, il Ministro è tenuto a revocare l'autorizzazione di messa in commercio salvo se viene provato che gli effetti dell'utilizzo della sostanza in causa sulle api sono accettabili;

Considerando che dalla relazione del comitato scientifico e tecnico di studio multifattoriale sulle api che è servito da base di riferimento al comitato di studio sulla tossicità emerge che il "Gaucho" presenta per l'utilizzo relativo al mais un quoziente di pericolo orale de 18.900 e un quoziente di pericolo per contatto di 11.283; che il comitato ha ritenuto che nessuna sperimentazione permetteva di "individuare delle condizioni accettabili di utilizzo del prodotto conformemente alla direttiva 91/414"; che esso, in particolare, ha scartato le conclusioni di uno studio in campo condotto su questo tema da un laboratorio dipendente dall'Agenzia francese di sicurezza sanitaria degli alimenti (AFSSA) a causa del carattere limitato delle sperimentazioni condotte per la sua realizzazione; che dal momento che l'innocuità del "Gaucho" non è stata provata, il Ministro era tenuto a revocare l'autorizzazione precedentemente concessa; che pertanto l'argomentazione basata su ciò che il Ministro avrebbe in realtà non riconosciuto le "esigenze del principio di precauzione" non tenendo conto del fatto che

l'utilizzo di pesticidi meno efficaci e più inquinanti avrebbe avuto delle conseguenze più gravi sull'ambiente rispetto a quelle legate all'utilizzo di prodotti sistemici, non è in ogni caso in grado di intaccare la legalità della decisione impugnata;

Considerando che, in secondo luogo, la conseguente sottrazione di potere non è accertata;

Considerando che da tutto ciò che precede risulta che l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, del SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS (SEPROMA), della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DI SEMENTI DI MAIS E SORGO (FNPSMS) e della SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA non sono autorizzate a richiedere l'annullamento della decisione impugnata;

Sulle conclusioni volte all'applicazione dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa:

Considerando che queste disposizioni ostacolano l'addebito a carico dello Stato, che nella presente istanza non rappresenta la parte perdente, delle somme che l'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, il SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS (SEPROMA), la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DI SEMENTI DI MAIS E SORGO (FNPSMS) e la SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA chiedono a titolo di spese da loro sostenute e non incluse nelle loro spese processuali;

D E C I D E :

Articolo 1: Non c'è motivo per deliberare sulle conclusioni delle istanze volte a sospendere le decisioni del Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali in data 25 maggio 2004 e 30 giugno 2004.

Articolo 2: Le restanti conclusioni delle istanze presentate dall'ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, dal SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS (SEPROMA), dalla FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE

DI SEMENTI DI MAIS E SORGO (FNPSMS) e dalla SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA sono respinte.

Articolo 3 : La presente decisione sarà notificata all' ASSOCIAZIONE GENERALE DEI PRODUTTORI DI MAIS, del SINDACATO DEI PRODUTTORI DI SEMENTI AUTORIZZATI PER LE SEMENTI DI MAIS (SEPROMA), della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PRODUZIONE DI SEMENTI DI MAIS E SORGO (FNPSMS) e della SOCIETA' BAYER CROPSCIENCE FRANCIA e al Ministro dell'agricoltura e della pesca.